



50379-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo - Presidente -
Michele Bianchi
Giacomo Rocchi
Aldo Esposito
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 759/2018-
PU - 7/06/2018
R.G.N. 45343/17

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis),

avverso la sentenza del 17/02/2017 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per le parti civili, l'avv. (omissis), che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;

udito, per l'imputato, l'avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Firenze in data 8/05/2014, (omissis) era stato condannato, in concorso con (omissis), alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 660 cod. pen., per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo a (omissis) (omissis)

(omissis), suoi vicini di casa, mantenendo lo stereo di casa ad alto volume, colpendo con pugni le pareti confinanti, nonché suonando ripetutamente e ingiustificatamente il *clacson* della propria autovettura nell'attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino,

tenendo acceso il motore dell'auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di *gas* di scarico all'interno delle stesse, profferendo ripetutamente, in presenza dei condomini, frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini, scattando numerose fotografie per riprendere l'esterno delle abitazioni degli altri condomini; fatti occorsi in (omissis) . Con lo stesso provvedimento, i due imputati erano stati condannati al risarcimento in favore delle predette persone offese, costituitesi parti civili.

Secondo il Tribunale, le contrarie affermazioni di (omissis) , che aveva allegato documentazione da cui sarebbe dovuto risultare che nei giorni e nelle ore indicate in denuncia dei condomini egli non si trovava *in loco* e aveva rappresentato la necessità di segnalare con il *clacson* la presenza della sua autovettura per evitare sinistri stradali, erano state concordemente smentite dai testi, i quali avevano escluso che vi fosse la necessità di utilizzare gli avvisatori acustici per segnalare la presenza sulla via (omissis) ; mentre la menzionata documentazione, relativa agli orari di accesso alla palestra e al tracciato *telepass*, era stata ritenuta ininfluenza, sia perché l'autovettura poteva non essere nella disponibilità dell'imputato nell'ora del tracciato, sia perché gli orari di frequentazione della palestra da parte di (omissis) non coincidevano con quelli indicati nella denuncia. Pertanto, doveva ritenersi che con le indicate condotte gli imputati avessero realizzato una condotta idonea a molestare il vicinato; e la reiterazione delle molestie per diversi mesi doveva ritenersi sintomatica di un univoco disegno criminoso, volto a arrecare offesa alla privata quiete del condominio.

2. Con sentenza in data 17/02/2017, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti della sola (omissis) essendo i fatti ormai estinti per prescrizione, confermando le precedenti statuizioni, penali e civili, per (omissis) , il quale aveva, invece, rinunciato espressamente alla prescrizione (v. foglio 7 della sentenza di secondo grado).

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis) a mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis) , deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen. e 111 Cost.. La Corte territoriale avrebbe rigettato il motivo di appello relativo alla mancata acquisizione dibattimentale delle denunce proposte da (omissis) contro le parti offese, sul presupposto che si tratterebbe di atti concernenti fatti già emersi nel

dibattimento di primo grado, laddove il Tribunale di Firenze non avrebbe menzionato tali documenti, basando la condanna solo sulle dichiarazioni rese dalle parti offese; e altrettanto avrebbe fatto la Corte di appello. In questo modo, tuttavia, sarebbe stato violato l'art. 111 Cost., atteso che i principi del giusto processo imporrebbero una valutazione effettiva e integrale dei mezzi probatori.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa di (omissis) censura, ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 599 cod. pen., da ritenersi configurabile anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 660 cod. pen., atteso che in caso di reciprocità delle molestie non ricorrerebbe la situazione di "petulanza" o di "biasimevole motivo" prevista dalla norma incriminatrice, la quale sarebbe, peraltro, configurabile soltanto nel caso in cui la condotta sia rivolta a una singola persona determinata e non già a un pubblico indeterminato di soggetti, individuabili, nel caso di specie, nei condomini in genere.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla inidoneità della chiamata in reità a determinare la prova della responsabilità dell'imputato, affermata sulle sole dichiarazioni delle persone offese. Invero, dal momento che queste ultime sarebbero state portatrici, in quanto parti civili, di interessi privati e economici e avendo plurime questioni civili e penali, a parti invertite, con l'imputato, le loro dichiarazioni non potrebbero essere valorizzate a fini probatori, essendo state elaborate per motivi di rancore personale e precedentemente concordate ed essendo state, in ogni caso, smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, costituita da "scontrini *telepass* ed altro", idonea a dimostrare l'assenza di (omissis) e della sua vettura nei momenti in cui le persone offese avrebbero riferito di averne sentito il *clacson*.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 660 cod. pen., i cui requisiti oggettivi e soggettivi sarebbero mancati. La Corte di appello di Firenze avrebbe omissis di motivare in relazione alle questioni dedotte con il primo motivo di impugnazione, con il quale era stata censurata la circostanza che la condanna fosse stata fondata sulle sole dichiarazioni interessate delle parti offese, denunziate "per una moltitudine di reati", il cui racconto avrebbe richiesto una valutazione più prudente, considerato che gli stessi si erano costituiti come parti civili contro l'odierno imputato e che, in ogni caso, essi nutrivano rancore nei confronti dello stesso (omissis). La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe motivato sull'eccezione di genericità delle

testimonianze in relazione al dato temporale delle condotte ascritte a (omissis), né in ordine al fatto che le persone offese avessero concordato le rispettive versioni, secondo quanto si ricaverebbe dalla deposizione di (omissis), che avrebbe testimoniato contro l'imputato nonostante che egli non abitasse stabilmente nella casa vicina.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione a quanto dedotto con la memoria difensiva depositata in data 8/01/2013 in relazione ai motivi di contrasto tra i (omissis) e gli altri condomini, sfociati in numerose denunce, di cui sarebbe stata inutilmente chiesta al giudice l'acquisizione. Inoltre, i testimoni non avrebbero mai specificato da dove proveniva il disturbo, né tantomeno lo avrebbero mai comunicato all'amministratore condominiale; e anche con riferimento a tali deduzioni la motivazione della sentenza avrebbe ommesso qualunque considerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con il primo ^{MOTIVO} di impugnazione, il ricorrente censura la violazione degli artt. 603 cod. proc. pen. e 111 Cost., avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di acquisizione dibattimentale delle denunce proposte da (omissis) contro le parti offese, basando la condanna solo sulle dichiarazioni rese dalle stesse e, dunque, senza compiere una valutazione integrale dei mezzi probatori.

2.1. Sul punto, rileva preliminarmente il Collegio che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si configura, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., come una evenienza di carattere tendenzialmente eccezionale, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti ovvero alla emersione, successivamente al giudizio di primo grado, di prove nuove.

In particolare, ai sensi del comma 1, la rinnovazione è disposta, su richiesta di parte, quando il giudice, nella sua discrezionalità, "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" (Sez. Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). In tal caso, ovviamente, incombe sulla parte processuale che ha formulato la relativa richiesta, l'onere di indicare per quale motivo sia necessario procedere alla integrazione della prova, specificando quali elementi siano "incerti" e per quale motivo l'ulteriore attività istruttoria si configuri come "decisiva". E il giudice di appello, dal canto suo, una volta investito della relativa richiesta deve adeguatamente esplicitare per quali ragioni abbia ritenuto o meno che "i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività", ferma restando la possibilità che le ragioni di rigetto siano implicitamente rilevabili alla stregua del puntuale apparato motivazionale posto a fondamento della decisione

adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, dep. 14/11/2016, F., Rv. 268657; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239341). Nel caso contemplato dal comma 3 dell'art. 603, la rinnovazione può essere, invece, disposta *ex officio* quando "il giudice la ritiene assolutamente necessaria".

Dunque, in entrambe le suddette ipotesi, è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (che deve essere "assoluta" nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio. Viceversa, nell'ipotesi di cui al comma 2 del citato art. 603, concernente il caso in cui le nuove prove siano "sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova (così Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, dep. 22/03/2017, D. e altro, Rv. 269334).

2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente escluso la "novità" degli elementi di prova posti a base della richiesta di rinnovazione istruttoria, sottolineando come l'oggetto della documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione fosse già entrato a far parte della piattaforma cognitiva del primo giudice; sicché la relativa richiesta doveva ricondursi nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen.. Nondimeno, la Corte di appello, nell'esercizio della discrezionalità attribuitale dalla citata disposizione, ha motivatamente escluso la necessità, ai fini del decidere, della menzionata acquisizione, sottolineando come il dato relativo alle reiterate denunce fosse già abbondantemente emerso nel corso del giudizio di primo grado, tanto da potersi considerare come un fatto acquisito. Tanto è vero che, come appresso si rileverà, il tema della presunta inattendibilità delle persone offese, fondato sulla esistenza di motivi di rancore tra queste ultime e i due imputati, ha costituito la questione principale trattata nel corso del giudizio di appello. Ne consegue, dunque, l'infondatezza del primo motivo di censura.

3. Venendo, quindi, all'analisi delle doglianze formulate con il secondo motivo di impugnazione, giova rilevare che la questione relativa alla configurabilità dell'art. 599 cod. pen. costituisce un "motivo nuovo", mai dedotto in sede di appello, come tale non ammissibile nel presente giudizio di legittimità, secondo la regola stabilita dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen..

4. Le questioni proposte con gli ultimi tre motivi possono essere trattate unitariamente, trattandosi di questioni che attengono, tutte, alla valutazione della prova e, in particolare, alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, in quanto mosse da ragioni di vendetta nei confronti dei due imputati, oltre che da motivi di interesse economico, correlati alla loro costituzione di parte civile nel presente giudizio.

4.1. Rileva, sul punto, il Collegio che tali censure erano state articolate fin dall'atto di appello e che, proprio per tale motivo, la Corte territoriale si era fatta carico di un vaglio puntuale e scrupoloso delle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese, riscontrandone la "coerenza, logicità, concordanza e congruenza", anche rispetto alle denunce in precedenza presentate, dovendo ritenersi non significative alcune blande imprecisioni, agevolmente spiegabili con il tempo trascorso fra gli accadimenti *de quibus* e il loro esame in udienza. Una valutazione certamente sufficiente a scrutinarne positivamente l'attendibilità, pur in assenza di riscontri ulteriori, atteso l'ormai consolidato principio secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

A quest'ultimo riguardo, rovesciando il ragionamento svolto dalla difesa dell'imputato, i giudici di appello hanno sottolineato come la sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei condomini rendessero inverosimile l'ipotesi di una sorta di macchinazione determinata dallo spirito di vendetta nei confronti degli imputati, ma come essa fosse spiegabile proprio con "le sofferenze per le angherie patite a opera dei due imputati nell'ambito di un rapporto condominiale che le rendeva ancora più pesanti e intollerabili".

4.2. Sotto altro profilo, il ricorso lamenta una mancata considerazione delle censure difensive svolte con riferimento agli ulteriori elementi di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai condomini, scarsamente circostanziate e incompatibili con le prove a discarico, anche di tipo documentale, offerte dalla difesa, che dimostrerebbero che i testimoni avrebbero concordato una versione comune al fine di costruire un'accusa falsa ai danni degli stessi (omissis) e (omissis).

Anche sotto tale aspetto, osserva nondimeno il Collegio che al di là della genericità della relativa deduzione, la sentenza appellata si è fatta carico di vagliare analiticamente gli elementi a discarico prospettati dalla difesa, escludendo, in particolare, l'idoneità della documentazione prodotta (*ticket dei telepass*, degli accessi in palestra, della pizzeria (omissis) e note spese della ditta (omissis)) ad asseverare l'assenza dei (omissis) presso il condominio nelle date e negli orari delle molestie in questione, considerata l'assenza, in tali documenti, di riferimenti al dato essenziale degli orari e finanche alla loro stessa riconducibilità agli imputati, trattandosi di documenti non nominativi. Così come del tutto pretestuosa è stata motivatamente ritenuta dai giudici di appello la

prospettazione difensiva secondo cui l'uso degli avvisatori acustici da parte degli imputati sarebbe stato giustificato dall'ordinanza comunale relativa alla strada di accesso al condominio, nulla di ciò potendosi evincere, in realtà, dall'ordinanza in questione e dovendo per il resto escludersi, alla stregua delle concordi dichiarazioni delle persone offese, la presenza di una costante situazione di esposizione a pericolo che, sola, avrebbe autorizzato il ricorso ai dispositivi in questione.

Pertanto, anche le doglianze mosse con gli ultimi tre motivi di ricorso devono ritenersi infondate, in quanto finalizzate a sollecitare, da parte del giudice di legittimità, una non consentita rilettura del significato probatorio attribuito al materiale istruttorio acquisito in sede dibattimentale, rispetto a quello offerto dai giudici di merito alla stregua di una niente affatto illogica interpretazione del dato processuale, esplicitata con motivazione puntuale e coerente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite; spese che devono essere liquidate in complessivi 6.030,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.


PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite che liquida in euro 6.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso il 7/06/2018

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Adriano Iasillo

